

Civile Sent. Sez. 3 Num. 6172 Anno 2020

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: PORRECA PAOLO

Data pubblicazione: 05/03/2020

SENTENZA

sul ricorso 3395-2017 proposto da:

AVIOINTERIORS SPA in persona dell'A.U. ERMANNO DE
VECCHI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato
LUCA MARIA PIETROSANTI, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

2019

2318

CONDOR FLUGDIENST GMBH ;

- intimata -

Nonché da:

CONDOR FLUGDIENST GMBH in persona dei membri del



Consiglio Direttivo e legali rappresentanti pro tempore ULRICH JOHANNWILLE e UWE BALSER, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN LAURO,13, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MORETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERT RUDEK, HILDEGARD MASSARI;

- ricorrente incidentale -

contro

AVIOINTERIORS SPA;

- intimata -


avverso la sentenza n. 7213/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

udito l'Avvocato LUCA MARIA PIETROSANTI;

udito l'Avvocato HILDEGARD MASSARI;



Rilevato che

la Aviointeriors s.p.a. si opponeva al precetto a lei notificato dalla Condor Flugdienst GmbH per minacciare l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Francoforte sul Meno, in Germania, resa esecutiva in Italia, che aveva condannato una diversa società Aviointeriors, con differente partita IVA, al risarcimento per l'inadempimento di un contratto di fornitura di poltrone per aeromobili;

l'opponente esponeva che:

- a) non era il soggetto passivo dell'obbligazione contenuta nel titolo esecutivo, essendo nata dalla scissione della precedente società Aviointeriors nei cui confronti era stata emessa la sentenza, che quindi doveva essere azionata avverso la AGW s.r.l., già originaria società Aviointeriors; e infatti
- b) nella scissione deliberata il debito era stato imputato alla AGW, società scissa, e non alla nuova Aviointeriors s.p.a., società beneficiaria e dotata di autonomia patrimoniale rispetto alla prima;
- c) la società Condor non aveva proposto opposizione al progetto di scissione;
- d) l'eventuale responsabilità sussidiaria, ex art. 2506 quater, cod. civ., avrebbe dovuto essere verificata e sancita all'esito di autonomo giudizio di cognizione;
- e) in ogni caso, la responsabilità sussidiaria era nei limiti del patrimonio netto effettivamente risultante dalla scissione, che in concreto era esiguo e "medio tempore" consumato, mentre il preteso creditore non aveva dato prova, come necessario, della sussistenza di cespiti legittimamente aggredibili;

si costituiva la Condor Flugdienst GmbH, controdeducendo, in particolare, che il debito era traslato per successione a séguito della scissione, come componente del ramo di azienda trasferito e in coerenza con l'oggetto sociale della beneficiaria, richiamato nel progetto di scissione e comprendente la produzione di poltrone per aeromobili;

il Tribunale rigettava l'opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui:

- i) sebbene nel progetto di scissione il debito potesse ritenersi imputato alla AGW scissa, il dato non poteva valutarsi avere una valenza univoca, poiché non vi era corrispondenza quantitativa tra il suo ammontare, oggetto di sentenza o anche di precetto comprensivo di interessi, e l'ammontare della voce "altri debiti Condor" indicata nella situazione patrimoniale;
- ii) non vi era al contempo alcuna specificazione in ordine al debito annotato;
- iii) non era stata data alcuna spiegazione della diversità degli importi;
- iv) il debito ineriva all'oggetto sociale a sua volta derivante dal ramo di azienda trasferito alla s.p.a. Aviointeriors beneficiaria;
- v) la mancata contestazione del progetto di scissione da parte del creditore non impediva di constatare l'assenza di specifiche indicazioni, nel progetto stesso, in ordine all'imputazione del debito, pertanto da ricostruire, e solo ove non altrimenti ricostruibile dovendo farsi applicazione delle regole di responsabilità solidale sussidiaria;
- vi) non emergevano indicazioni neppure dall'omessa relazione degli amministratori ex artt. 2506 ter e 2501 quater, cod. civ.;
- vii) il fatto che la creditrice avesse dapprima agito nei confronti della AGW, con precetto e, intervenuto il fallimento, con insinuazione allo stato passivo, e solo dopo con intimazione alla beneficiaria, non poteva costituire indice d'interpretazione degli atti di scissione, ma solo riprova dei tentativi di recupero del credito dapprima nei confronti dell'originario debitore e poi nei confronti del soggetto ritenuto anch'esso responsabile;
- viii) la precettata società beneficiaria rispondeva quindi quale successore a titolo particolare del debito ed era come tale esecutabile non operando la disciplina delle obbligazioni solidali, ma quella del

subentro nell'obbligazione passiva di un soggetto nato dopo la formazione del titolo esecutivo;

- ix) in ogni caso era stato evaso il "beneficium ordinis" rispetto alla società scissa, fermo restando che, dovendo ritenersi traslato il debito, la società beneficiaria rispondeva per l'intero e non negli evocati limiti;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la società intimata in precetto Aviointeriors s.p.a., articolando due motivi;

resiste con controricorso la Condor Flugdienst GmbH, che propone altresì ricorso incidentale condizionato contenente un motivo;

le parti hanno depositato memorie;

Rilevato che

con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione degli artt. 115, cod. proc. civ., 2506 bis e quater, cod. civ., in uno all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiché la Corte di appello avrebbe errato:

- 1) mancando di considerare che la società Condor, nella propria comparsa di costituzione e risposta, in coerenza con quanto affermato nel precetto e nella domanda d'insinuazione al passivo, aveva espressamente dichiarato di agire nei confronti della precettata quale responsabile solidale sussidiaria, ammettendo pertanto che l'obbligato principale fosse (rimasta) la società scissa;
- 2) mancando di motivare sull'invocata non contestazione;
- 3) contraddicendosi, e quindi omettendo il dovuto esame dei fatti risultanti dall'istruttoria, nel rilevare dapprima che il ramo di azienda trasferito era stato quello afferente alla progettazione e commercializzazione nel settore aeronautico, come indicato nel progetto di scissione, e nell'affermare, subito dopo, che era stata trasferita anche la produzione in quel settore cui ineriva il debito in contesa, ambito sociale invece in realtà rimasto, come quello ferroviario, in capo alla società scissa;

- 4) omettendo di esaminare le spiegazioni che erano state offerte, in sede di memoria conclusionale in replica, alla pretesa mancanza di corrispondenza tra il credito precettato e la relativa appostazione di bilancio propria della società scissa: nell'evocato atto difensivo si era specificato che il maggior importo era dovuto a interessi e spese maturati nonché all'applicazione prudenziale di regole contabili;
- 5) contraddicendosi nell'evocare a supporto la mancanza di relazione degli amministratori al progetto di scissione, perché della stessa sarebbe stato ammesso il valore meramente valutativo e non attributivo delle poste;
- 6) mancando di considerare come il progetto di scissione non contestato dai creditori, che nel caso riportava l'attribuzione del debito in parola alla società scissa come ammesso nella sentenza gravata, non sarebbe stato modificabile in via ermeneutica e postuma dal giudice;

con il secondo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione degli artt. 2506 bis e quater, 1306, cod. civ., 111, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando la qualità, in capo alla società beneficiaria, di successore della società scissa anche per una posta non trasferita, e anzi accostando significativamente, in modo incongruo, la responsabilità per successione a quella solidale;

con il motivo di ricorso incidentale si chiede che, nell'ipotesi di accoglimento del gravame principale, si affermi l'azionabilità del titolo esecutivo anche nei confronti dell'obbligato solidale "ex lege";

Rilevato che

il primo motivo di ricorso principale è in parte inammissibile, in parte infondato;

deve innanzi tutto osservarsi che la parte ricorrente, nel prospettare la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non ha dimostrato



che le decisioni di merito nei due gradi, entrambe di rigetto, si siano fondate su ragioni differenti;

secondo la giurisprudenza di questa Corte nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile "ratione temporis", il ricorrente per cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, primo comma, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 06/08/2019, n. 20994);

ciò posto, la deduzione di violazione dell'art. 115, cod. proc. civ., è infondata;

infatti, il principio di non contestazione ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, ma non le conclusioni ermeneutiche da trarre, in ordine all'interpretazione di documenti contrattuali quali quelli di scissione societaria, da condotte in parte stragiudiziali (precetto) in parte analogamente, ai fini qui in esame, assunte in altri procedimenti (insinuazione al passivo), e solo in parte processuali (comparsa di costituzione e risposta di prime cure);

la non contestazione, cioè, non può riguardare, come nel caso, prim'ancora che, comunque inammissibilmente, documenti (cfr. Cass., 21/06/2016, n. 12748), una conclusione ricostruttiva concernente, pertanto, la valutazione degli stessi (cfr. anche Cass., 21/12/2017, n. 30744);

a ciò si aggiunga che parte ricorrente afferma che la contestazione sarebbe intervenuta «solo nella fase successiva del processo» (pag. 34, terzo capoverso, del ricorso), senza specificare quale, ai fini della tempestività della stessa, certamente sussistente nel perimetro della precisazione delle asserzioni;

e, d'altro canto, nel controricorso si dimostra (alle pagg. 19-22, in specie note 4 e 5 di pag. 21) come l'affermazione del trasferimento del debito alla società beneficiaria intervenne dalla fase dell'inibitoria a quella delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.;

è opportuno sottolineare che non è dedotto un inammissibile mutamento della pretesa da parte del precettante, che comunque non è oggetto di divieto normativo;

quanto alle conclusioni ricostruttive in scrutinio, in ordine alle quali potrebbe ipotizzarsi la deduzione di un vizio di sussunzione, esse per un verso certamente afferiscono a una valutazione fattuale, in questa sede come tale non rivedibile, per altro verso non sono apprezzate per come effettuate dalla Corte territoriale, che:

- ha interpretato il progetto di scissione unitariamente, anche alla luce del pure ivi riportato oggetto sociale della società beneficiaria;
- ha osservato che non si evincevano dati utili o diversi dalla relazione degli amministratori non perché diretta ad appostare debiti, ma poiché volta a contenere le specifiche sul «valore effettivo sia del patrimonio netto trasferito alla beneficiaria sia di quello rimasto in capo alla scissa, trattandosi di elementi che non possono essere desunti dal progetto di fusione» (pag. 8 della sentenza), affermazione questa, quindi, neppure specificatamente censurata;
- ha indicato che non erano state date spiegazioni alla richiamata differenza di ammontare, come neppure si può dire essere avvenuto nelle memorie conclusionali solo di replica e perciò meramente illustrative di quanto allegato, nelle quali, comunque e infatti, non si dimostra che sarebbe stata ricostruita la corrispondenza quantitativa, adducendosi solo, genericamente, maggiorazioni accessorie e applicazioni di principî di bilancio non meglio dettagliate per quanto qui riportato (v. in specie a pag. 40 del ricorso);

in questa cornice la Corte territoriale non ha affermato che il progetto di scissione sarebbe stato modificabile dal giudice sebbene non opposto dal creditore interessato, ma che al netto dell'iniziativa preventiva della parte in questione, restava un atto interpretabile dal giudice ove poi venuto concretamente in contestazione: il ricorso non si misura, allora, con tale "ratio", travisandola;

il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;

la Corte territoriale ha ripetutamente affermato che dalla ricostruzione della scissione, come detto, emergeva il trasferimento del debito alla società beneficiaria, aggiungendo che, nella chiave della responsabilità solidale delle società scissa e beneficiaria, per un verso era stato rispettato un "beneficium ordinis" agendo contro la AGW, per altro verso non vi erano limiti di responsabilità per la beneficiaria nel caso succeduta nella posta passiva (pag. 11 della sentenza);

né – aggiunge la Corte di appello – sarebbe opponibile la mancanza di pronuncia nei confronti del debitore solidale, posto che la società beneficiaria è stata costituita dopo la formazione del titolo esecutivo;

quest'affermazione non equivale a quella per cui sarebbe stata affermata la responsabilità per successione anche quanto alle poste non trasferite (pag. 48 del ricorso), sicché la censura non riesce a incidere sulla statuizione resa;

il ricorso incidentale resta quindi assorbito;

spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in euro 13.400,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre accessori.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte della ricorrente, ^{principale,} dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. 

Così deciso in Roma il giorno 7 novembre 2019.